

COMUNE DI LAJATICO

STATUTO

Delibera n. 58 del 29/11/2001.

TITOLO I PARTE INIZIALE CAPO I° ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Lajatico è un Ente territoriale autonomo che, nell'ambito unitario della Repubblica Italiana e nell'appartenenza alla Regione Toscana, e sulla base delle norme sancite dalla Costituzione Italiana nonché da quelle contenute nel presente Statuto, si riconosce Ente esponentiale dei problemi e dei bisogni dei cittadini, che risiedono o abitano nel suo territorio.
2. Esso, pur nel rispetto dell'ordinamento costituzionale e di quello regionale e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, sia quelle previste dall'art.128 della Costituzione, sia di quelle attribuite e/o delegate, è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica Italiana, ed aspira ad essere sempre strumento efficace di decentramento attuativo dei poteri e di promozione delle autonomie locali, esso opera per un pieno e prospero sistema di compiuta democrazia, cura altresì gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità locale.
3. E' titolare di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà ed opera secondo tale principio utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private.
4. Il Comune di Lajatico esercita la propria potestà normativa secondo le previsioni del presente Statuto.
5. Le norme del presente Statuto, nonché dei Regolamenti e degli atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso, sono vincolanti e limitativi all'azione dei soggetti pubblici e privati.

Art. 2

Sede

1. Il Comune ha sede legale nel Centro abitato di Lajatico.
2. Il territorio del Comune ha un'estensione territoriale di circa 7500Ha., è prevalentemente collinare e boscato. Oltre il capoluogo sono presenti la frazione di Orciatice e le località denominate La Sterza e Villaggio San Giovanni.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

2. Lo stemma, riconosciuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 Febbraio 1950, trascritto nei registri dell'ufficio Araldico riporta la seguente dicitura: d'argento al ramoscello di rosa al naturale col motto "Tutto vive Tutto muore". Esso stemma sarà cimato da una corona formata di un cerchio di muro d'oro, sormontato da otto merli uniti da muriccioli, il tutto d'argento. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, descritto nel modo seguente: drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento: "Comune di Lajatico". Le parti in metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco e rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati in argento. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi, nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, secondo il principio della sussidiarietà. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e d'intesa con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.
3. Nell'ambito delle competenze assegnate promuove la semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel segno del miglioramento dell'efficienza e capacità decisionale.

Art. 5

Solidarietà internazionale

1. Il Comune favorisce la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppino il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta Europea delle Autonomie Locali e si impegna per la sua attuazione.

Art. 6

Principio di organizzazione

1. L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto del principio di separazione tra i compiti di indirizzo, controllo e direzione politica, tra cui la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e quelli di gestione amministrativa affidati, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento e nel rispetto della legge, alla cui piena responsabilità è attribuita l'attività gestionale.

TITOLO II° PARTE STRUTTURALE GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7

Organi istituzionali del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio ed il Sindaco.
3. Il Comune tutela e garantisce le pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e nel Consiglio Comunale, stabilendo che nei suddetti organi vi sia una presenza dell'altro sesso pari ad almeno $\frac{1}{4}$ dei rispettivi membri. Qualora ciò non sia possibile il Sindaco dovrà indicarne espressivamente i motivi.

CAPO I°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezioni, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura comunque in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9

Competenze

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune.
2. La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:
 - a) lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
 - b) i Regolamenti, esclusi quelli di mera organizzazione, nonché quelli relativi a uffici e servizi, dei quali il Consiglio sancisce esclusivamente i criteri generali e d'indirizzo;
 - c) i programmi anche delle opere pubbliche, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe a loro, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
 - e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - g) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
 - l) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- o) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- p) la verifica annuale dello stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato del Sindaco e dei singoli Assessori con potere di modifica e adeguamento della stessa nella seduta di verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art.193 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267.

Art. 10

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento secondo principi generali della massima trasparenza, celerità dei procedimenti, snellimento delle procedure di convocazione e di funzionamento, nel rispetto del diritto dei consiglieri, del rapporto maggioranza-minoranza.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
 - a) per l'approvazione del Bilancio di previsione;
 - b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
3. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende la seduta riservata alla convalida degli eletti. Essa è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Per il migliore esercizio delle funzioni, il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criteri che rispettino il rapporto maggioranza - minoranza.
2. Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal citato Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno, Commissioni di indagine, di controllo e di garanzia sull'attività dell'Amministrazione con la composizione che rispetti il rapporto maggioranza – minoranza; è

comunque assegnata ad un rappresentante delle minoranze la Presidenza delle Commissioni di cui al presente comma.

5. I poteri e le composizioni delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

6. Per il "quorum" strutturale e funzionale delle Commissioni si adotta il medesimo criterio stabilito per il Consiglio Comunale.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE Art. 12

Nomina composizione e durata in carica

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa vigente.

2. Si prevede la possibilità di nomina ad assessore di un cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, ed é membro a pieno titolo del Consiglio Comunale e lo presiede, secondo le disposizioni di legge.

4. Gli assessori, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco tra i membri del Consiglio Comunale ovvero tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere Comunale.

5. Il Sindaco può delegare i singoli Assessori per le materie relative a determinati uffici e servizi indicate in apposito provvedimento adottato all'inizio del mandato.

6. L'assessore esterno partecipa al Consiglio Comunale senza diritto di voto.

7. Il Sindaco dà comunicazione della nomina i componenti della Giunta al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva con apposita deliberazione gli indirizzi generali di governo.

8. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

9. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

10. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

11. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco sino al grado di parentela stabilito dalla legge. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

12. La nomina e la durata in carica della Giunta Comunale sono regolate dalla legge.

13. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione di funzioni, competenze e responsabilità tra gli amministratori e quelle proprie dei responsabili dei servizi.

Art. 13

Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco e degli Assessori

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia è presentata con apposita proposta di deliberazione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
6. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
7. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
8. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite con provvedimento del Sindaco.

Art. 14

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta, organo ausiliario del Sindaco, compie gli atti di amministrazione che dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Adotta i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 15

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ad esse partecipano i componenti della Giunta stessa, il Segretario Comunale e, su invito del Sindaco, il revisore del conto, i dipendenti comunali, i consiglieri, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi e Commissioni, tecnici e professionisti esterni per consulenze e pareri.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

CAPO III°
IL SINDACO

Art. 16

Funzioni

1. Il Sindaco è il Capo del Governo locale ed in tale veste è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 17

Competenze

1. Il Sindaco svolge le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) prepara gli indirizzi generali di governo;
 - c) presenta nella prima seduta di insediamento del Consiglio comunale da tenersi entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, e sentita la Giunta già insediata, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 - d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - e) nomina gli assessori comunali fra cui il Vice Sindaco ed attribuisce loro gli affari da trattare, coordinandone l'attività;
 - f) nomina i Responsabili, attribuisce e definisce, con proprio decreto, gli incarichi delle qualifiche apicali, di direzione e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) può sospendere l'adozione di atti specifici derivati dall'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - h) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - i) ha facoltà di delega;
 - j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, informandone la Giunta, compresi quelli previsti all'art.34 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267;
 - k) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - l) convoca i comizi per i referendum consultivi;

- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, informandone la Giunta;
- n) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- o) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti di Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- p) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- q) dirige l'attività della Giunta assicurandone l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio e coordinando l'attività degli assessori;
- r) riferisce con apposita relazione in merito allo stato di attuazione delle linee programmatiche relative al mandato in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'art.193 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267;
- s) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- t) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- u) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
- v) emana ordinanze nelle materie di competenza comunale nei soli casi di misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità.

Art. 18

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco é l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge;.
3. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco anche nei casi di sospensione dall'esercizio della funzione.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 19

Funzioni

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti dalla legge.
2. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono rilevanza per l'attività istituzionale dell'Ente.
4. I Capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non possa provvedere.

5. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne nei casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

7. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, in forma scritta e debitamente firmate. A dette richieste, il Sindaco o gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere secondo le modalità previste dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 20

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267, escluso il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di Regolamento.

2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari il cui funzionamento é disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 22

Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

2. La decadenza del Consigliere é di competenza del Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, o promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore che denunci i motivi di incompatibilità o di ineleggibilità

Art. 23

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio Comunale sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni che risulta al protocollo.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

- T I T O L O III° -
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I°
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 24

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto in apposito Albo Nazionale.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e d'assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- d) a seguito di apposito provvedimento può assumere le funzioni di Direttore Generale.

CAPO II°

UFFICI

Art. 25

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per piani di lavoro e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomo decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro di massima flessibilità delle strutture e del personale.
 - e) utilizzazione dell'autonomia regolamentare che la legge attribuisce al Comune mediante la redazione di regolamenti di organizzazione elastici basati sulle reali esigenze dell'Ente;
 - f) funzionalità mediante l'utilizzazione di procedure semplici e snelle che consentono di operare in modo armonioso ed efficace, prevedendo forme di comunicazioni tra i vari servizi e tra la tecnostruttura e gli Organi politici dell'Ente;
 - g) economicità mediante l'eliminazione delle ridondanze, riduzione del numero degli atti, utilizzando al massimo le conferenze di lavoro e di servizi;
 - h) professionalità ottenuta mediante la statuizione d'idonea procedura di scelta del personale, appositi corsi di formazione e partecipazione a corsi e seminari;
 - i) responsabilità sulla base della separazione dei compiti tra attività di programmazione e attività gestionale con definizione degli obiettivi.

Art. 26

Struttura e personale

1. L'articolazione e la dotazione organica nonché la eventuale previsione della figura del Vice-Segretario e delle sue competenze e l'eventuale previsione di un ufficio di staff sono definite a cadenza triennale dalla Giunta con apposito Regolamento di organizzazione.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Ciascun dipendente comunale, a prescindere dalla categoria è direttamente responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione, dell'utilizzo ottimale delle risorse affidategli e svolge la propria attività con autonomia di realizzazione compatibile con le direttive, istruzioni e prescrizioni tecniche impartitegli nel rispetto dei principi dell'ordinamento gerarchico comunale.
4. La gerarchia tra i dipendenti comunali è determinata dagli incarichi conferiti e, in subordine, dalla categoria di appartenenza.

Art. 27

Compiti di direzione

1. A prescindere dalla categoria, esercita i compiti di direzione il soggetto cui sia demandata una specifica competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente, o siano stati attribuiti incarichi speciali per il perseguimento di determinati obiettivi anche in collaborazione con altre aree funzionali.
2. Ad ogni dipendente cui siano stati attribuiti compiti di direzione devono essere garantite ed assicurate il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. I compiti di direzione comportano l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna e a quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Il Sindaco, per ogni servizio, attività, progetto e programma, che non sia già di competenza di alcuno o che non sia stato espressamente attribuito, può individuare, a prescindere dalla categoria, il soggetto responsabile del perseguimento di precisi obiettivi definito "centro d'imputazione".
5. Il centro di imputazione è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha i poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Tutti i soggetti che svolgono per l'Ente una funzione o attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata, devono collaborare se richiesto, secondo la rispettiva competenza, al miglior perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

Art. 28

Posizioni di responsabilità

- 1 Ai sensi del presente Statuto per responsabili dei Servizi e/o Settori si intendono i soggetti che prestano a qualunque titolo servizio nell'Ente con i compiti assegnatigli ai sensi del precedente articolo a prescindere dalla qualifica dirigenziale.

2. Agli stessi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico tra i quali in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dal presente Statuto e da Regolamenti;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico;
- h) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dal Regolamento o, in base a questo, delegati dal Sindaco.

3. I responsabili dei Servizi sono i responsabili dei procedimenti inerenti le competenze loro attribuite. Inoltre, nell'ambito di quanto stabilito dall'indirizzo politico-amministrativo degli Organi di Governo locale, esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Comunale e/o al Sindaco;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Comunale e/o dal Sindaco;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 29

Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio dei compiti dei responsabili dei Settori e/o Servizi, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei Responsabili presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario Comunale e per i responsabili dei Settori e/o Servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

Art. 30

Incarichi di direzione

1. I Responsabili degli uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale.
2. I relativi incarichi sono conferiti a tempo determinato, per una durata stabilita nel provvedimento stesso, che non può comunque eccedere la durata in carica del Consiglio Comunale.
3. Gli incarichi sono rinnovabili sulla base di una verifica della attività svolta e dei positivi risultati conseguiti.
4. Detti incarichi possono essere revocati dal Sindaco prima della scadenza, con idonea motivazione relativamente ad un non adeguato livello di risultati raggiunti.
5. Annualmente, entro congruo termine, i Responsabili delle aree presentano il programma operativo che ritengono perseguibile con le risorse a disposizione, individuando tempi ed occorrente organizzazione per la realizzazione degli obiettivi individuati.
6. Il conferimento della direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Art. 31

Assegnazione unità organiche

1. L'assegnazione dei contingenti organici alle aree o ai Settori o ai Servizi o alle unità organizzative è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, informate le Organizzazioni Sindacali.

Art. 32

Incarichi esterni

1. L'assunzione per la direzione di Settori o Servizi o di unità organizzative o per ricoprire incarichi di specializzazione può essere operata con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, qualora si richieda, per giustificate e specifiche esigenze, una rilevante esperienza o una qualificata professionalità acquisita in attività del genere di quella da assolvere.
2. I requisiti sono valutati sulla base di apposito curriculum che attesti idonea attitudine professionale.
3. Il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 33

Collaborazioni esterne

1. Con contratti di diritto privato o di diritto pubblico a termine possono essere conferiti incarichi ovvero acquisite collaborazioni a contenuto tecnico specialistico, da Enti, Istituti, Professionisti ed Esperti, anche per la elaborazione di strategie e programmi di intervento.
2. I rapporti di collaborazione esterna, anche a carattere continuativo, escludono ogni relazione gerarchica con i Responsabili dei Settori e/o dei Servizi.

CAPO III°

SERVIZI

Art. 34

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono

essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

2. La gestione dei servizi può avvenire, anche in forma integrata e coordinata con altri Comuni, nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, con l'eventuale possibilità di partecipare con proprie quote a società di capitale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società secondo le quote di partecipazione consentite dalla legge, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 35

Azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale, procederà nel modo seguente:

- Il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà, nello stesso modo e nella medesima seduta, a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

2. La revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Gli Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLIV°

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I

LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 36

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, in virtù dell'omogeneità territoriale il Comune può avvalersi della forma della convenzione con altri Enti.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. La stessa, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
4. La stipulazione della convenzione è affidata al Sindaco.

Art. 37

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire con altri Comuni e/o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla Legge in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 38

Accordi di programma

1. Allo scopo di consentire una gestione più qualificata, efficiente, economica dei servizi resi nel più generale progetto di promozione e sviluppo territoriale il Sindaco può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

- TITOLO V° -

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 39

Collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa produrre effetti nella sua sfera giuridica.
2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con

appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formano oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 40

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attuazione del principio della sussidiarietà mediante l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, di consulte appositamente costituite a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente anche attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento in favore delle associazioni in possesso dei requisiti di legge.

4. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi gli Enti morali a struttura associativa, nonché altre Associazioni, ancorché non aventi sede nel territorio comunale, ma operanti nello stesso.

Art. 41

Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, dell'interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro

interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 42

Istanze

1. I cittadini residenti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni o chiarimenti su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

Art. 43

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Un apposito regolamento può determinare la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente a procedere nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o disporre l'archiviazione.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 44

Proposte

1. N. 200 elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro congruo termine all'organo competente, corredate dai pareri richiesti dalla normativa vigente.

2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 45

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, revisione dello Statuto, i piani territoriali ed urbanistici, le materie concernenti le Aziende Speciali, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da 1/5 del corpo elettorale.

4. Presso il Comune, a mezzo di apposito ufficio, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, viene effettuata:

- la verifica della regolarità della presentazione e delle firme,
- la ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma;
- il riscontro della comprensibilità del quesito referendario;
- un'apposita relazione al Consiglio Comunale.

5. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

6. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

7. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio

Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO II° L'AZIONE POPOLARE

Art. 46

La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 47

Difensore civico

1. Il Comune può istituire, anche previa intesa con altri Comuni, la figura del Difensore Civico.

TITOLO VI° FINANZA E CONTABILITA' CAPO I° LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 48

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite. La gestione finanziaria nelle sue modalità organizzative deve essere corrispondente alle caratteristiche della Comunità di cui il Comune è Ente esponenziale.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale, finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe, i corrispettivi ed i canoni sui servizi di propria competenza.

5. Le effettive metodologie di attuazione saranno stabilite da appositi regolamenti.

Art. 49

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia secondo i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati mediante la predisposizione di stampati riassuntivi e fogli notizie contenenti i principali dati contabili riassunti anche per centri di costo onde agevolarne la lettura.

Art. 50

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, riassunti nel rendiconto della gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

CAPO II°

IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 51

Revisione economico finanziaria

1. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
2. Esso dura in carica 3 anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita una sola volta.

Art. 52

Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione, dei suoi allegati, e delle sue variazioni.
3. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il rendiconto della gestione. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Riferisce al Consiglio Comunale le gravi irregolarità di gestione, denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino, ipotesi di responsabilità.
5. Provvede alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di Tesoreria e degli altri agenti contabili.

6. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti di diligenza (art.1710 Codice civile) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Art. 53

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si esercita sull'attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal Regolamento di Contabilità.

Art. 54

Metodologia del controllo interno di gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione, deve essere realizzato mediante:

- la pianificazione, come processo politico – amministrativo che consiste nella definizione degli obiettivi di medio e di lungo periodo, mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili, i bisogni della collettività locale. Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e, successivamente, l'individuazione degli obiettivi in coerenza con detti fini;
- la programmazione, quale processo volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie per conseguire i fini come sopra determinati. Esso si concretizza nella ricerca di diverse opzioni e programmi e nella scelta di quello più adeguato, tenuto conto dei mezzi economici a disposizione.
- la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale, quale determinazione di obiettivi di breve periodo. Tale fase, essendo rivolta all'attuazione dell'aspetto operativo, è demandata alla competenza della Giunta comunale e dei Responsabili dei Settori e dei Servizi, al fine di consentire il conseguimento degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse, rendendo possibile un concreto controllo giuridico e contabile sui modi di acquisizione delle entrate e sulle forme e sui modi di erogazione delle spese;
- la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame dei risultati ottenuti, utilizzando gli strumenti delle indagini sui costi - risultati (valutazione del prodotto dell'attività svolta rispetto a quella programmata aggregando in appositi centri di costo le spese sostenute durante l'anno) e sui costi - benefici (valutazione sia dei costi sia dei risultati definibili in termini di beneficio per il singolo utente o per singoli gruppi di cittadini).

CAPO III°

PROPRIETA' COMUNALE

Art. 55

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 56

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e i cimiteri. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

Art. 57

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 58

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare del Servizio finanziario è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

TITOLO VII° ORDINANZE

Art. 59

Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, i Responsabili dei Servizi emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art. 60

Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, o in altri casi di emergenza e di circostanze straordinarie, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, nei soli casi in cui ricorrano estremi di urgenza e contingibilità. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.
2. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata all'interessato o agli interessati. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito si provvederà all'esecuzione

d'ufficio ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e con recupero coattivo delle spese sostenute.